



TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

proc. n. 11392/2022 R.G.

Il giudice del lavoro,
letto il ricorso che precede,
visto l'art. 415 c.p.c.,

rilevato che parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: *"1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv del D.lgs. n. 165/01, dell'art. 8 e 6 del CCNI sulla mobilità docenti 2022/2025 poiché in contrasto con l'art. 470, 465 del D.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui prevede nelle operazioni di mobilità 2022/2023 la priorità ai trasferimenti provinciali rispetto a quelli interprovinciali sui posti ancora disponibili con maggiore aliquota e priorità in favore dei neo immessi in ruolo; 2. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, in virtù della maggiore esperienza e punteggio, e per i motivi di cui infra, il trasferimento presso la sede ricadente nel comune/Provincia di Catania, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato; 3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario"*;

ritenuto che, come rilevato dal ricorrente, ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto ai docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola primaria; ai docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2022/025, nonché ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/25, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/025;

vista l'istanza per la notifica del ricorso per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 9.5.2023, ore 10:00;

ONERA

parte ricorrente di notificare il ricorso e il presente decreto nel rispetto dei termini di legge;

DISPONE

la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione per i provvedimenti conseguenti all'istanza ex art. 150 c.p.c.;

AVVERTE

Parte convenuta che la costituzione in giudizio oltre il termine di dieci giorni prima della sopra indicata udienza implicherà, ove applicabili, le decadenze di cui all'art. 416 c.p.c. Catania, 08/12/2022.

Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi

